

ESONERO CONTRIBUTIVO

LAVORATORI AUTONOMI E PROFESSIONISTI

Premessa

Giovedì 13 Maggio 2021 l'INPS ha pubblicato il messaggio n. 1911 dal quale emerge la proroga al 20 Agosto dei versamenti aventi scadenza in data 17 Maggio 2021 nonché **il parziale esonero contributivo dei lavoratori autonomi e dei professionisti** introdotto dall'[art. 1](#) commi da 20 a 22-bis della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Ambito soggettivo

Proroga ed esonero trovano applicazione nei confronti di:

1. lavoratori iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO (Gestione artigiani e degli esercenti attività commerciali e Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
2. professionisti iscritti alla Gestione separata INPS (che dichiarano redditi di lavoro autonomo ex art. 53 comma 1 del TUIR);
3. i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato;
4. i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al DLgs. 509/94 e al DLgs. 103/96 (si pensi, ad esempio, ai commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ecc);
5. i medici, gli infermieri e gli altri professionisti e operatori di cui alla L. 3/2018, già in pensione e a cui sono stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all'emergenza derivante dalla diffusione del COVID- 19, ai sensi dell'art. 2-bis comma 5 del DL 18/2020 (Cura Italia) e limitatamente al periodo in cui sono stati titolari di detti incarichi.

L'esonero eventuale verrà riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l'anno 2021 ai soggetti che dimostrano di aver congiuntamente:

- subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo ai fini irpef non superiore a 50.000 euro.

Tali requisiti non trovano applicazione per i lavoratori che hanno avviato l'attività nel corso dell'anno 2020, questi rientreranno comunque nell'agevolazione.

Inoltre, è necessario che i lavoratori sopraindicati vengano iscritti alle Gestioni previdenziali entro la data di entrata in vigore della legge di bilancio 2021.

Sono esclusi dalla misura agevolativa:

- i titolari di un contratto di lavoro subordinato (fatta eccezione per il contratto di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità);
- titolari di pensione diretta, diversa dall'assegno ordinario di invalidità o da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria avente le medesime finalità dell'assegno ordinario di invalidità.

Una volta quantificato l'ammontare complessivo delle agevolazioni, in relazione ai fondi stanziati, verrà emanato un decreto interministeriale nel quale saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli enti dovranno attenersi per riconoscere l'agevolazione "in misura proporzionale alla platea di beneficiari che ne hanno diritto".